



COMUNE DI BRENTONICO

IL SINDACO

TRENTINO



Comune di Brentonico
Provincia di Trento

Relazione di risultato sul Piano operativo delle società partecipate anno 2015

ai sensi dell'articolo 1 comma 612 della L. 23 dicembre 2014 n.190

I – Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare “*il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano “un processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo in considerazione una serie di criteri di analisi.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali guida per procedere alla stesura del piano/processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni e cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori e da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e

pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*”(D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il Piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Il comma 614 della L. 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della L. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

- comma 563, le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del

personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- comma 565, nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- Comma 566, entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- Comma 567, per le eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- Comma 568 bis, le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro

successivi.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della L. 244/2007, che recano il divieto generale "di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Nell'ordinamento provinciale l'articolo 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n.27 recita:

1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32-ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

2. Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e

con D.P.P., possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo.

II – Le partecipazioni dell’Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Brentonico partecipa al capitale delle seguenti società:

Dolomiti Energia SPA	0,00108%
Trentino Riscossioni SPA	0,0375%
Informatica Trentina Spa	0,0332%
Baldo Garda SPA	solo azioni privilegiate per un ammontare pari ad euro 55.013.
Opera Prima Scuola musicale quattro vicariati – società cooperativa a responsabilità limitata, della quale il Comune di Brentonico è socio sovventore. Le quote sociali acquisite nell’anno 2002 ammontano ad euro 1.000,00.	

Con deliberazione n. 76 del 21 dicembre 2015 il Consiglio comunale di Brentonico ha dato avvio alla dismissione, ai sensi dell’articolo 1 comma 569 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n.147 e successive modificazioni, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Brentonico nella società Baldo Garda spa, atteso che detta partecipazione non si configura indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche alla luce della nuova accezione normativa definita dalla Legge di stabilità del 2015 e declinata nel documento recante Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, allegato al decreto del Sindaco pro tempore n. 4 di data 31 marzo 2015, demandando conseguentemente alla Giunta comunale la cessione delle quote sociali detenute dal Comune di Brentonico del valore di euro 55.013,00, giusta verbale dell’Assemblea straordinaria di Baldo Garda spa di data 3 dicembre 2015, nel rispetto delle procedure dell’evidenza pubblica e delle disposizioni pattizie contenute negli atti civilistici della società (Atto costitutivo, Statuto e Patti parasociali).

Con deliberazione n. 24 di data 10 marzo 2016 la Giunta comunale ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni detenute dal Comune di Brentonico in seno alla società Baldo Garda spa. In pari data è stato pubblicato l’avviso di asta pubblica per la cessione delle partecipazioni societarie del Comune di Brentonico.

Alla data di predisposizione della presente relazione consuntiva è in atto la procedura di asta pubblica di vendita delle quote sociali detenute presso la Baldo Garda spa.

Nella RPP – relazione previsionale e programmatica al bilancio pluriennale 2016 – 2018 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 di data 26 febbraio 2016, è previsto testualmente *il Comune di Brentonico è partner assieme ad altri Comuni della Vallagarina della Scuola Musicale Opera Prima e che la predetta scuola applica gli orientamenti didattici provinciali approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione numero 8076 del 1997 ed integrati con le modificazioni introdotte con la deliberazione 2401 del 2008. Nel corso del presente anno 2016 l'Amministrazione comunale valuta l'opportunità/la necessità di mantenere o meno la partecipazione nella Società cooperativa anche alla luce del predisponendo Testo unico delle società partecipate in attuazione della L. 7 agosto 2015 n.124, cosiddetta Legge Madia.*

Il Servizio Segreteria generale del Comune di Brentonico ha già avviato l'iter istruttorio della dismissione della partecipazione societaria che implica contestuali approfondimenti circa la necessità, sentita dall'Amministrazione comunale, di garantire in ogni caso il servizio di formazione musicale sul territorio comunale, data la vocazione culturale che lo caratterizza.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza si precisa che il Comune di Brentonico partecipa al Consorzio dei Comuni BIM Adige e al Consorzio dei Comuni Trentini.

Alla luce della disciplina normativa vigente risulta legittima la partecipazione del Comune di Brentonico al Consorzio dei Comuni Trentini Soc.Coop.in quanto la società svolge servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente e quindi attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.

Per quanto riguarda in specifico la partecipazione al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento BIM dell'Adige si precisa che il medesimo è un Consorzio tra Comuni ai sensi dell'articolo 61 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni e pertanto la partecipazione a detto Consorzio integra una forma di collaborazione intercomunale che non rientra né nell'oggetto né negli obiettivi della disciplina vigente di riduzione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Il Comune partecipa inoltre al Consorzio di miglioramento fondiario di Brentonico, di Castione, di Cazzano e di Crosano, intesi quali consorzi obbligatori di funzioni, i quali non prevedono quote di partecipazione con conseguente mancanza di capitale di dotazione, e della relativa percentuale di ripartizione.

3. Relazione a consuntivo del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

La partecipazione in Dolomiti Energia spa, valutati gli elementi conoscitivi contenuti nella Relazione tecnica del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con decreto del Sindaco pro tempore n. 4 di data 31 marzo 2015, è da mantenere in quanto partecipazione in società che opera nel settore energetico, ambito di attività strategico che porta alla società significativi margini di redditività.

Informatica Trentina spa e Trentino Riscossioni spa sono da qualificarsi alla stregua di società di sistema della Provincia Autonoma di Trento. A tal riguardo si formulano di seguito alcune precisazioni.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l’adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l’affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L’analisi delle partecipazioni in Informatica Trentina S.p.a e Trentino riscossioni S.p.a. deve essere spostata sul piano della convenienza dell’affidamento del servizio rispetto ad altre modalità di espletamento, analisi che deve essere prodromica all’affidamento stesso.

La partecipazione del Comune di Brentonico nelle società di cui sopra risulta di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito, pertanto, dal punto di vista strettamente economico, un’eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio per l’Ente.

Peraltro è da ricordare quanto sancito dall’art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, “*al fine di perseguire l’obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall’articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell’ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L’organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell’attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale*”. Secondo quanto disposto dalla citata normativa pertanto la Giunta provinciale metterà in atto delle strategie volte alla razionalizzazione dei costi di funzionamento di tali

società.

Infine, in quanto società controllate direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento, Informatica Trentina spa e Trentino Riscossioni spa sono assoggettate alle Direttive impartite dalla medesima per il contenimento delle spese (*Direttive alle società della Provincia partecipate per la maggioranza del capitale sociale*, approvate con deliberazione GP n.413 di data 2 marzo 2012, *Direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della C.C.I.A.A. e altre disposizioni per l'anno 2012*, approvate con deliberazione GP n.223 di data 17 febbraio 2012, *Individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali*, approvati con deliberazione GP n.2640 di data 19 novembre 2010).

4. Risultati di esercizio e contratti di servizio in essere

Nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente del Comune di Brentonico al link <http://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate>, è rinvenibile il documento aggiornato di sintesi delle partecipazioni societarie del Comune di Brentonico.

In particolare si riportano di seguito i contratti di servizio in essere delle società di sistema ed i risultati di esercizio delle partecipazioni societarie.

Ragione sociale	Risultati di esercizio 2012	Risultati di esercizio 2013	Risultati di esercizio 2014
INFORMATICA TRENTINA C.F. 00990320228	€ 2.847.220,00	€ 705.703,00	€ 1.156.857,00
TRENTINO RISCOSSIONI SPA C.F. 02002380224	€ 256.787,00	€ 213.930,00	€ 299.370,51
BALDO GARDA C.F. 0208534022	-€ 256.564,00	-€ 257.119,00	-€ 421.748,00

DOLOMITI ENERGIA C.F. 01614640223	€ 43.658.609,00	€ 60.845.854,00	€ 67.917.158,00
SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 00673370227	€ 44.011,00	€ 18.409,00	€ 18.919,00

Contratti di servizio in essere con Informatica Trentina spa: protocollo informatico – gestione documentale ed interoperabilità, integrazione tra il sistema Gestione Fatture Elettroniche Passive e Civilia Contabilità, fornitura software di interfaccia di P.I.TRE con la contabilità gestionale di Civilia.

Contratti di servizio in essere con Trentino riscossioni spa:

- riscossione spontanea delle seguenti entrate sui rifiuti: TA.R.E.S. (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) e TA.RI. (tassa sui rifiuti) per le annualità non prescritte;
- riscossione spontanea dei canoni del servizio acquedotto per le annualità non prescritte;
- verifiche e controlli finalizzati al recupero delle seguenti entrate: TA.R.E.S.- TA.RI. per le annualità non prescritte e, previo accordo con la Società, definizione delle modalità operative e programmazione con la Società stessa delle posizioni da analizzare.

Contratto di servizio in essere con la Scuola musicale dei 4 Vicariati: in fase di sottoscrizione la convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito degli spazi comunali da adibire per l'attività di formazione musicale e determinazione del compenso pari ad euro complessivi 7.000,00 per l'annualità 2016 garantendo una contribuzione al costo sostenuto dalle famiglie per ogni bambino/ragazzo frequentante pari ad euro 130,00 (deliberazione della Giunta comunale n. 33 di data 17 marzo 2016).

Convenzione per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nel comune di Brentonico: la convenzione di durata venticinquennale è stata sottoscritta in data 9 dicembre 1996. Il Comune di Brentonico ha in essere un contratto con Dolomiti Reti spa per la gestione tecnico

amministrativa e manutenzione ordinaria delle reti per acque nere domestiche e industriali e gestione tecnico amministrativa per allacci fognari d'utenza per l'anno 2016.

Brentonico, il 30 marzo 2016

IL SINDACO

f.to. Christian Perenzoni